



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

SENTENZA N. <u>950/2024</u>
Depositata il <u>12 APR. 2024</u>
R.G. n. <u>186/2023</u>
Cron. n. <u>846/2024</u>

La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Elena Vezzosi	Presidente
dott.ssa Marcella Angelini	Consigliere
dott. Roberto Pascarelli	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. **186/2023 RGA** avverso l'ordinanza avente contenuto decisorio emessa dal Tribunale di Rimini – Sezione Lavoro in data 18 gennaio 2021 nell'ambito del giudizio contraddistinto dal n. R.G. 945/2019 nonché della sentenza del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, n. 53/2023 R.S. pubblicata in data 28.02.2023, notificata via PEC in data 24 marzo 2023, resa nell'ambito della medesima causa;
avente ad oggetto: malattia professionale;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/04/2024;
promossa da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (P. Iva 01008081000 – C.F. 01585570581), in persona dell'Institore, Avv. Nicola Nero, giusta procura per atto del Dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma, del 9 marzo 2023, rep. N. 87281 (in atti), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Salonia, domiciliata telematicamente;

appellante;

contro

- **ALESSIO** (C.F. XXXXXXXXXX), in proprio e quale erede del Sig. BOLOGNA XXXXXXXXXX), rappresentato e difeso nel precedente grado di giudizio dagli Avv.ti Stefano Ciappini (C.F. CPPSFN66A28H294K – PEC:

pag. 1 di 26

stefano.ciappini@ordineavvocatirimini.it) e Matteo Urbinati (C.F. RBNMTT73B03H294B – PEC: matteo.urbinati@ordineavvocatirimini.it) e domiciliato presso lo studio del primo in Rimini (RN);

appellato;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;

udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Fatti di causa e svolgimento del giudizio. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Rimini – Sezione Lavoro nel dicembre 2019, notificato ad RFI S.p.A. in data 29 gennaio 2020 unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, il Sig. [REDACTED], premesso di essere stato giudizialmente riconosciuto figlio naturale del Sig. [REDACTED] con sentenza emessa in data 20.5.2014 dal Tribunale Civile di Rimini (R.G. 5623/2011), agiva *iure hereditatis* e *iure proprio* nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., quale successore a titolo universale dell'originario datore di lavoro (Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato) del proprio dante causa, al fine sentire accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultima nella causazione della malattia professionale contratta dal Sig. [REDACTED] con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, rispettivamente, patiti dal *de cuius* e derivanti dal decesso del proprio congiunto, occorso in data 1.9.1988 a seguito di "mesotelioma pleurico – sindrome mediastinica venosa".

A fondamento della domanda azionata l'allora ricorrente deduceva:

- che il Sig. [REDACTED] padre del Sig. [REDACTED], era stato dipendente delle Ferrovie dello Stato dal 16.12.1970 sino alla data del decesso, occorso il 1.9.1988;

- che il Sig. [REDACTED] inizialmente assegnato come operaio di armamento nell'ambito del Compartimento F.S. di Bologna, dal marzo 1972 era trasferito presso l'Officina Grandi Riparazioni (OGR) di Bologna svolgendo mansioni di manovale per poi essere assegnato, dal luglio 1973 sino alla prematura scomparsa, presso le Officine Grandi Riparazioni di Rimini con mansioni di "operaio qualificato aggiustatore motori";

- che nello svolgimento delle proprie mansioni di "motorista" il Sig. [REDACTED] si occupava dello smontaggio, riparazione e montaggio di motori diesel dei locomotori;

- che nello svolgimento delle suddette attività era stato esposto ad amianto;

- che, in ragione di una serie di disturbi alla salute manifestatisi nell'agosto 1987, a seguito di accertamenti medici e di reiterati ricoveri in strutture ospedaliere il Sig. [REDACTED] decedeva in data 1.9.1988 presso l'Ospedale di Riccione con diagnosi clinica di "mesotelioma pleurico – sindrome mediastinica venosa";

- tanto precisato, il Sig. [REDACTED], anche in qualità di erede del Sig. [REDACTED] evocava in giudizio Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - quale successore a titolo universale dell'originario datore di lavoro (Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato) - al fine sentire accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultima nella causazione della malattia professionale contratta dal proprio dante causa e la conseguente condanna della stessa al pagamento della somma complessiva di Euro 487.600,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente vantati sia *iure hereditatis* che *iure proprio* in conseguenza del decesso del Sig. [REDACTED] di cui, Euro 100.000,00 a titolo di danno patrimoniale *iure proprio*, Euro 300.000,00 a titolo di danno non patrimoniale *iure proprio* (danno da perdita del rapporto parentale) nonché Euro 87.600,00 per il ristoro dei danni *iure hereditatis*, di cui 36.500,00 a titolo di inabilità temporanea totale (365 giorni) ed Euro 51.100,00 a titolo di danno non patrimoniale (danno morale).

Con provvedimento del 14 aprile 2020, il Tribunale di Rimini – Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 83 del D.L. 18/2020 e dell'art. 36 del D.L. n. 23/2020, disponeva il differimento dell'udienza di discussione, originariamente fissata al 5 maggio 2020, al 7 settembre 2020.

Costituitasi ritualmente in giudizio con memoria difensiva, RFI S.p.A. eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del Giudice del Lavoro adito limitatamente alle domande di risarcimento proposte *iure proprio* dall'allora ricorrente, essendo competente in merito alle stesse il Giudice Ordinario; nel merito, nel contestare tutte le avverse deduzioni, richiedendone l'integrale rigetto, eccepiva l'intervenuta prescrizione degli avversi diritti risarcitori. Inoltre, nel contestare recisamente la sussistenza del necessario nesso causale tra la patologia tumorale

(mesotelioma) lamentata dal Sig. [REDACTED] e l'attività lavorativa dallo stesso svolta in favore di Ferrovie nel periodo compreso tra il dicembre 1970 (data dell'assunzione del Sig. [REDACTED] presso Ferrovie) ed il giugno 1988 (data in cui il Sig. [REDACTED] era posto in aspettativa in ragione dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute), la società allora resistente sottolineava come dalla documentazione versata in atti (all. 3) risultasse che il Sig. [REDACTED] precedentemente al rapporto di lavoro con Ferrovie, una volta conseguito il diploma di "Meccanico Navale", avesse lavorato per oltre 4 anni (dal febbraio 1965 all'agosto 1969) nel settore navale in qualità di meccanico, maturando certamente una significativa esposizione ad amianto.

All'udienza del 7 settembre 2020, il Giudice, esperito negativamente il tentativo di conciliazione tra le parti, rinviava la causa all'udienza del 22 ottobre 2020 per la discussione in ordine alle eccezioni di prescrizione ed incompetenza sollevate dalla società allora resistente, concedendo alle parti termine per il deposito di note autorizzate sul punto.

Scambiate le note autorizzate, con ordinanza del 18 gennaio 2021, il Tribunale, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2020, rigettava le eccezioni preliminari di incompetenza e di prescrizione sollevate dalla società allora resistente, rinviando per la prosecuzione della causa all'udienza del 22 aprile 2021, nel corso della quale RFI S.p.A., a mezzo del proprio procuratore, formulava espressa riserva di appello avverso l'ordinanza del 18.1.2021 (in atti).

Con ordinanza istruttoria del 26 agosto 2021, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15 luglio 2021, il Tribunale di Rimini ammetteva la prova testimoniale dedotta dalle parti.

La causa veniva quindi istruita con i documenti offerti in comunicazione dalle parti, l'escussione di n. 5 testi: C [REDACTED], P [REDACTED], M [REDACTED] e E [REDACTED] (udienza 23.2.2022) e A [REDACTED] (udienza 6.4.2022) nonché l'acquisizione dei verbali istruttori della causa pendente dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario n. R.G. 326/2021 tra le parti Tenti + altri/RFI S.p.A..

All'esito della prova orale, il Giudice *a quo*, con ordinanza riservata del 29.4.2022, disponeva CTU medico – Legale formulando i seguenti quesiti: “- se la malattia (mesotelioma pleurico) della quale era affetto [REDACTED] [REDACTED] abbia origine professionale; se la stessa patologia possa, o meno,

essere considerata causa/concausa efficiente e determinante della morte dello stesso [REDACTED] se prima del decesso la medesima patologia abbia comportato postumi invalidanti permanenti indennizzabili; - la durata ed entità della suddetta patologia, la sua incidenza sulla capacità lavorativa generica e specifica di [REDACTED] con determinazione del danno biologico temporaneo e permanente”.

La causa, all'esito dell'udienza 17.11.2022, era rinviata all'udienza del 28.2.2023 per discussione, con concessione alle parti di termine per note sino a 10 giorni prima. In data 24.11.2022 il CTU Dott. Balli depositava la relazione peritale definitiva.

Scambiate le note autorizzate, all'esito dell'udienza di discussione del 28.02.2023, il Tribunale di Rimini definiva la vertenza con la sentenza contestuale n. 53/2023 R.S., così statuendo: “[...]_1) *Accertata la responsabilità esclusiva della datrice di lavoro R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella causazione della malattia professionale (mesotelioma pleurico) risultata letale contratta da [REDACTED] in seguito ad esposizione ad amianto , condanna R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a titolo di risarcimento del danno al ricorrente la somma complessiva di € 457.745,00 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate come per legge dal 01\09\1988 al saldo .*

2) Condanna R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti liquidate ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 in € 18.917,00 oltre a € 2.837,55 per spese generali (15% sul compenso totale) ed I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

3) Pone definitivamente a carico di R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – e in caso di inadempimento di quest'ultima a carico anche delle parti ricorrenti in solido – il pagamento delle spese di CTU medico-legale liquidate come da separato decreto .”.

Con ricorso del 19.04.2023, R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “[...] *IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare l'incompetenza del*

Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro in relazione alla domanda di risarcimento danni proposta iure proprio dal Sig. [REDACTED] e la conseguente nullità in parte qua dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Rimini - Sezione Lavoro - Giudice Dott. Ardigò in data 18.1.2021 nel corso del procedimento contraddistinto dal n. R.G. 945/2019 nonché della sentenza n. 53/2023 del 28.2.2023, rimettendo la causa al competente Giudice Ordinario di primo grado; **NEL MERITO:** rigettare tutte le avverse domande proposte dall'odierno appellato siccome infondate in fatto e diritto, anche in ragione dell'eccepita prescrizione e, comunque, non provate, e conseguentemente, condannare il Sig. [REDACTED] alla restituzione delle somme dallo stesso eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado e che risulteranno non dovute all'esito dell'emananda sentenza; **IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA:** in riforma della sentenza impugnata, dichiarare il minor importo da corrispondere per i titoli di danno richiesti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.

A fondamento delle suesposte conclusioni, la società appellante ha articolato sette motivi di gravame, rubricati, rispettivamente: “**I MOTIVO CIRCA L'INCOMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO IN ORDINE ALLE DOMANDE RISARCITORIE PROPOSTE IURE PROPRIO DAL SIG. ALESSIO MONTALTI – NULLITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**”; “**II MOTIVO IN ORDINE ALL'ECCEPITA PRESCRIZIONE DEGLI AVVERSI DIRITTI RISARCITORI – VIOLAZIONE E/O ERRONEA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 2935, 2946 E 2947 C.C.**”; “**III MOTIVO INSUFFICIENTE E/O ERRATA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO DEL SIG. [REDACTED] NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO CON FERROVIE – SULLA INSUSSISTENZA DEL NESSO CAUSALE - ERRONEA VALUTAZIONE DELLE EMERGENZE ISTRUTTORIE**”; “**IV MOTIVO CIRCA L'ERRONEITÀ DELLE SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO PROVATA LA RESPONSABILITÀ DI RFI S.P.A.**”; “**V MOTIVO CIRCA I DANNI AZIONATI IURE PROPRIO DANNO DA PERDITA PARENTALE – VIOLAZIONE ARTT. 414, 99, 112 E 115 C.P.C. – VIOLAZIONE ARTT. 2697 E 2729 C.C.**”; “**VI MOTIVO DANNO PATRIMONIALE – NULLITÀ DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – INFONDATEZZA DELL'AVVERSA PRETESA**”; “**VII MOTIVO ERRONEA LIQUIDAZIONE DEI**

DANNI – RIVALUTAZIONE SU SOMME LIQUIDATE ALL'ATTUALITÀ”.

La rubricazione dei predetti motivi di gravame descrive già di per sé esaustivamente il loro contenuto, senza che null'altro sia necessario aggiungere sul punto.

L'odierno appellato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato la fondatezza dei primi sei motivi di gravame formulati da R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rimettendosi, invece, a giustizia per quanto concerne il settimo motivo di impugnazione, da lui stesso riconosciuto come meritevole di accoglimento. Il sig.  in particolare, ha chiesto a questa Corte di: “[...] respingere, per tutte le ragioni espresse in narrativa, i primi sei motivi di appello articolati dalla società ricorrente, perché infondati in fatto e diritto, nonché decidere secondo giustizia sul settimo motivo di appello. In ogni caso, con vittoria di spese del presente grado di giudizio, da distrarsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.

Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita alla luce del compendio probatorio già acquisito in atti, ritenendosi superflua ogni ulteriore attività istruttoria.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che i singoli motivi di gravame proposti da R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per ragioni di chiarezza espositiva, vanno esaminati distintamente.

2. Ragioni di infondatezza del primo motivo di appello. Con il primo motivo di impugnazione, RFI chiede la rimessione al giudice di primo grado, non in funzione di giudice del lavoro, della parte di *decisum* attinente al risarcimento del danno iure proprio. Ritiene, infatti, che tale questione dovesse essere stralciata, perché non di competenza del giudice del lavoro e devoluta al giudice ordinario.

Tale motivo di appello, ad avviso di questa Corte, è infondato.

Ed invero, sia ai sensi dell'art. 40 c.p.c., che ai sensi dell'art. 104 c.p.c., ben potevano e dovevano essere trattate congiuntamente tutte le domande introdotte dall'allora ricorrente, versandosi in ipotesi di connessione soggettiva, probatoria e, parzialmente, della *causa petendi* (individuandosi l'origine di entrambe le pretese nella attività svolta dal *de cuius* alle dipendenze della appellante) ed attraendo il rito del lavoro a sé le modalità procedurali e la competenza funzionale del giudice del lavoro.

La sentenza gravata, quindi, merita conferma della parte in cui si afferma: <<[...]

In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro sollevata nei suoi atti dalla parte resistente limitatamente alle domande di risarcimento proposte iure proprio dal ricorrente , dovendo al contrario affermarsi la competenza funzionale del Giudice del Lavoro . Risulta infatti decisivo il fatto che il ricorrente , ascrivendo la morte del proprio padre (occorsa a seguito di malattia professionale) alla responsabilità della sua datrice di lavoro, abbia domandato il risarcimento di "voci" di danno non patrimoniale sia iure proprio sia iure hereditatis , voce di danno quest'ultima sicuramente appartenente alla "competenza" specialistica del giudice del lavoro . Per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità "...esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non jure ereditario , per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro dei confronti del loro dante causa, bensì jure proprio, quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subito danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 cod. civ..." (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 n. 20355 del 21/10/2005 Rv. 584559 – 01 e le conformi della stessa sezione n. 3650 del 20/02/2006 Rv. 588886 – 01 e n. 907 del 17/01/2018 Rv. 647127 - 01) .

In forza del disposto dell'art. 40, III comma c.p.c. ("Nei casi previsti dagli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 le cause , cumulativamente proposte o successivamente riunite m debbono essere trattate e decise col rito ordinario , salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tale cause rientri fra quelle indicate negli artt. 409 e 442 ") , le due domande (evidentemente connesse dal punto di vista soggettivo, nonché per il titolo) devono allora essere trattate cumulativamente dal competente giudice del lavoro.

Dovendo ulteriormente rilevarsi che "la questione concernente non l'individuazione del giudice competente, ma la natura della controversia e la sua soggezione o meno al rito del lavoro pone un problema di rito applicabile e di ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio, in relazione al quale non è ammissibile il regolamento di competenza" (Cass. Sez. L. n. 9547 del 13/07/2001 Rv. 548149 - 01). [...]>>.

A conforto della valutazione d'infondatezza dell'eccezione in esame, si veda, da

ultimo, Cass. Sez. Lav. 36841/2022, pubblicata il 15.12.2022, con la quale agli eredi del lavoratore deceduto, è stato confermato il risarcimento del danno *iure proprio* e *iure hereditatis*, richiesti al giudice del lavoro.

Sotto altro e concorrente profilo, richiamandosi sul punto in parte motiva Corte di Cassazione, I Sezione Civile, Ordinanza, 12 maggio 2021, n. 12567 va, poi, ricordato che: *“L'erronea applicazione delle regole del codice di rito non può pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l'accertamento del diritto, in quanto la pronuncia di merito è garanzia di effettività della tutela ex articolo 24 Cost.; inoltre l'articolo 111 Cost., assegna rilievo costituzionale al principio di ragionevole durata del processo al pari di quello del diritto di difesa, sicché' il contemperamento dei due principi porta ad escludere la correttezza di interpretazioni che prevedano la regressione del processo per il mero rilievo della mancata realizzazione di determinate formalità, la cui omissione non abbia in concreto comportato limitazioni delle garanzie difensive (Cass. 5 aprile 2018, n. 8422; cfr. pure, in tema, Cass. 17 ottobre 2014, n. 22075 e Cass. n. 27 gennaio 2015, n. 1448). In particolare, dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, ne' la stessa può essere dedotta quale motivo di impugnazione, a meno che l'errore di rito non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte (Cass. 29 settembre 2005, n. 19136).”*

Nel caso di specie, R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. non ha né allegato, né tantomeno comprovato di aver subito alcun concreto pregiudizio in relazione al fatto che il processo di primo grado sia stato trattato innanzi al Giudice del Lavoro, con il rito di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c. Anche sotto questo profilo, quindi, il motivo di gravame in esame risulta non meritevole di accoglimento.

3. Ragioni di infondatezza del secondo motivo di appello. Con il secondo motivo di impugnazione RFI, che non ha contestato la qualità di erede del Sig. ..., eccipisce l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, per essere decorsi i termini quinquennale e decennale di prescrizione.

Anche questo motivo di appello, ad avviso del Collegio, è infondato e, dunque, da respingere, poiché la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione delle norme di legge regolanti la materia e della consolidata giurisprudenza intervenuta sul punto.

L'art. 2935 c.c., infatti, precisa che *“la prescrizione comincia a decorrere dal*

giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

Nel caso di specie, il Sig. ha potuto esercitare il proprio diritto (*iure proprio* e, a maggior ragione, *iure hereditatis*) solo una volta che il Tribunale di Rimini, con sentenza del 20.05.2014 (emessa nel giudizio R.G.5623/2011 - cfr. doc. n. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata), ha dichiarato che il sig. [REDACTED] (deceduto in data 01.09.1988) “è il padre di [REDACTED]”.

Dunque, solo dal passaggio in giudicato, nel novembre 2014, della già menzionata sentenza, i termini prescrizionali hanno incominciato a decorrere.

Va da sé, quindi, che l'interruzione dei termini (sia quello quinquennale – dovendosi considerare di natura extracontrattuale l'azione risarcitoria proposta dall'allora ricorrente *iure proprio* - sia, a maggior ragione, quello decennale, in punto a risarcimento del danno *iure hereditatis*) posta in essere dal Sig., il 14.02.2018 (data non contestata dalla società odierna appellante) abbia pacificamente impedito l'estinzione dei diritti esercitati dall'odierno appellato nel presente giudizio.

Al riguardo, va ricordato che l'azione della dichiarazione giudiziale della paternità esercitata dall'allora ricorrente è imprescrittibile, *ex art. 270, I comma, c.c.* La sentenza, come noto, ha natura dichiarativa, con effetti, quindi, retroattivi al momento della nascita del figlio riconosciuto. Pertanto, in caso di accertamento giudiziario della filiazione, i termini di prescrizione dei diritti decorrono dalla data della dichiarazione giudiziale, e perciò dal passaggio in giudicato della sentenza sullo *status*, trovandosi il figlio, precedentemente, nell'impossibilità giuridica di far valere i diritti dipendenti dallo *status* non ancora accertato definitivamente. Ciò, come detto, in applicazione della regola generale contenuta nell'art. 2935 c.c. Lo hanno affermato, *ex multis*, Cass. civ. Sez. I, 4 aprile 2014, n. 7986; Cass. civ. Sez. I, 3 novembre 2006, n. 23596; Cass. civ. Sez. I, 11 luglio 2006, n. 15756; Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2328, Cass. civ. Sez. I, 26 maggio 2004, n. 10124, precisando che in materia di mantenimento del figlio (naturale) - principio di diritto applicabile, *mutatis mutandis*, alla fattispecie in esame - il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che se ne è occupato in via esclusiva, sarebbe azionabile dal momento della sentenza di accertamento della paternità, che conseguentemente costituisce il *dies a quo* della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale. Più di recente, in senso conforme, si veda Cass.

31.07.2020, n.16561, secondo cui, il diritto al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, in favore dell'unico genitore che lo ha riconosciuto, può essere azionato "dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale", atteso che da tale momento inizia a decorrere la prescrizione decennale.

4. Ragioni di infondatezza del terzo motivo di appello. Con il terzo motivo di gravame, RFI contesta il merito della sentenza qui gravata, sostanzialmente affermando che il Sig. [REDACTED] dante causa dell'odierno appellato, non sia stato soggetto ad una esposizione qualificata all'amianto, che sia stato invece esposto all'amianto in precedenti attività lavorative e contesta che sia stata dimostrata la effettiva esposizione del [REDACTED] all'amianto durante l'attività lavorativa prestata alle dipendenze delle società danti causa di RFI.

Anche questo motivo di impugnazione, ad avviso della Corte, è infondato per le ragioni appresso indicate.

Uno dei punti su cui RFI ha basato la propria difesa in primo grado ed il motivo di appello qui contestato, è la supposizione che il mesotelioma pleurico che ha portato il Sig. [REDACTED] al decesso sia stato causato da una presunta esposizione ad amianto avvenuta quando il *de cuius* avrebbe lavorato come meccanico navale, tra il 1965 e il 1970. Alla contestazione di tale affermazione da parte della difesa dell'allora ricorrente, RFI non ha dato alcun seguito.

Tale circostanza, il cui onere della prova gravava su RFI, non è stata accertata in alcun modo: con ordinanza del 22.04.2021 il Tribunale ordinava all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Previdenziale Marinara l'esibizione in giudizio di documentazione volta a valutare l'efficacia eziologica dell'eventuale esposizione lavorativa al rischio di amianto del sig. [REDACTED] in epoca anteriore alla sua assunzione in Ferrovie. Nessuno dei tre Istituti è in possesso di documentazione in merito per cui niente veniva prodotto in giudizio. L'assunto di RFI è rimasto, quindi, privo di riscontro probatorio.

Non vi è, quindi, prova alcuna che il sig. [REDACTED] abbia svolto attività a contatto con l'amianto prima di essere assunto dalle società danti causa di RFI. Né in senso contrario assume alcuna rilevanza il doc. 3 fasc. di primo grado di parte appellante "costituito dalla *DOMANDA DI RICONGIUNZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA presentata in data 21\06\1979 dal BOLOGNA alla AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO in cui è scritto : FONDO*

DI PREVIDENZA : CASSA PREVIDENZA MARINARA ROMA ; - PERIODO LAVORO : dal 4\02\1965 al 27\08\1969" - "nel quale", come correttamente rimarcato dal Tribunale di Rimini nella gravata sentenza, "manca la specificazione del nome della datrice di lavoro, delle effettive mansioni ricoperte da [REDACTED] e degli orari di lavoro dallo stesso osservati , dei settori aziendali in cui lo stesso ha concretamente operato e della sua reale (non ipotetica) e continua (non occasionale) esposizione ad amianto".

Peraltro, rileva la Corte, che anche le ulteriori doglianze di RFI esposte nel terzo motivo di appello sono infondate.

La sentenza di primo grado, infatti, ha ben letto le acquisizioni testimoniali e documentali, utilizzandole correttamente per giungere alla decisione con logica, continenza, rispetto delle norme e della giurisprudenza.

I testi [REDACTED] e [REDACTED] in particolare, colleghi del sig. [REDACTED] presso le OGR di Rimini, confermavano che il Sig. [REDACTED] veniva assunto alle dipendenze dell'allora "Ferrovie dello Stato" (ora R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) in data 16.12.1970, a tempo indeterminato e pieno, con la qualifica dapprima di operaio d'armamento, poi di manovale (dal 10.01.1972) e successivamente di operaio qualificato nell'aggiustamento motori (dal 04.06.1973), lavorando dal lunedì al venerdì, per non meno di 40 ore settimanali. Confermavano anche che dal 1973 al 1986 il Sig. [REDACTED] ha lavorato presso le Officine Grandi Riparazioni di Rimini come motorista, adibito allo smontaggio, riparazione e montaggio di motori diesel dei locomotori, i cui collettori (il segmento che unisce il tubo di scarico al motore) erano rivestiti di un nastro a base di asbesto.

I predetti testi riportavano, altresì, che il Sig. [REDACTED] si occupava dal 25.07.1973 al 31.03.1986 del montaggio di motori Fiat 2312 e Mercedes Benz Jenbach W400, mentre dal 01.04.1986, sino alla prematura scomparsa avvenuta il 01.09.1988, le mansioni a lui attribuite erano quelle di smontaggio e montaggio di motori termici di grossa potenza (cfr. risposte ai capitoli 3 e 4). Entrambi i testi confermavano la presenza di amianto nei rivestimenti dei tubi di scarico dei motori su cui lavorava il [REDACTED] ["Vero che, per quanto è a sua conoscenza le maggiori concentrazioni di fibre di amianto si trovavano nei rivestimenti dei tubi di scarico dei motori diesel: "Confermo. ADR: (..) in un tipo di motore GMT 911 e 913, le guarnizioni era coibentate con l'amianto. Nei primi anni, nel 1971

quando sono entrato io, c'erano solo i motori GMT 911 e 913. Non mi ricordo quando tali motori sono stati sostituiti. ADR: [REDACTED] ha lavorato sui motori GMT 911 e 913" cfr. teste [REDACTED] "Dica il teste in quali organi, luoghi e mezzi presenti presso le Officine G.R. di Rimini si trovava l'amianto ed in quali forme e consistenze": "La maggioranza di questi materiali si trovava sui tubi di scarico perché dovevano contenere il calore" cfr. teste [REDACTED].

Sia il teste [REDACTED] che il teste [REDACTED] i confermavano che le operazioni di pulizia degli ambienti di lavoro venivano effettuate dal personale ausiliario con semplici scope, producendo in tal modo un sollevamento ed una diffusione di polveri rispetto alle quali non era previsto alcun sistema di aspirazione, né l'adozione dei più semplici dispositivi di protezione delle vie respiratorie, né il contenimento dell'amianto particolarmente friabile con acqua allo scopo di impedire la diffusione di fibre nell'ambiente ("Per terra si spazzava con la scopa. Sopra c'era il sistema di aspirazione ma non serviva per raccogliere le polveri che cadevano per terra". Cfr. testi [REDACTED] a e [REDACTED] i).

Il teste [REDACTED] confermava che nelle Officine venivano svolte le seguenti attività: decoibentazione dei pavimenti delle locomotive, delle cabine di guida, in presenza di amianto in fiocchi; riordino della coibentazione in amianto di tubazioni di scarico dei motori termici e tubi di riscaldamento cabine di guida; riordino, adattamento e sostituzione di camini, basette, diaframmi, spessori contenenti fibre di amianto e delle apparecchiature elettriche, nonché di fasce frenanti in amianto di gru carrelli e carrelli elevatori con forche; pulizia delle flange aventi guarnizioni in amianto ed amiantite nei motori termici, negli scambiatori di calore, nei cambi, nei riduttori e nelle turbine; lavaggio e spoglio apparecchiature elettriche contenenti amianto; riparazione di casse ed accessori delle locomotive (fino al 1988); utilizzo di amiantite quale isolante e rivestimento di cunicoli dei cavi elettrici delle locomotive; utilizzo di amiantite nelle varie operazioni di montaggio e smontaggio dei diversi componenti delle locomotive; frantumazione dell'amianto in pani con l'ausilio del maglio meccanico, allo scopo di ottenere la polvere di amianto necessaria alle operazioni di saldatura, anche quale isolante; smontaggio dalle locomotive di componenti contenenti amianto, quali cofani, sportelli, protezioni dei serbatoi dell'acqua, tubi di scarico dei motori termici e tubi di riscaldamento delle cabine di guida; manutenzione e pulizia dei filtri degli aspiratori portatili e carrellati, degli

impianti di aspirazione centralizzati e dei relativi filtri- interventi di manutenzione agli impianti elettrici e tecnologici in ambienti coibentati in amianto spruzzati; demolizione e ricostruzione delle componenti refrattarie in amianto di pannelli, coperchi di inversione fumi delle caldaie a vapore della centrale termica. Il teste confermava anche che le fibre di amianto utilizzate erano fornite dal datore di lavoro in fiocchi contenuti in sacchi e veniva movimentato dagli addetti come se si trattasse di un qualsiasi altro materiale. Tutte le suddette attività venivano svolte all'interno di capannoni aperti e comunicanti tra loro tramite binari [*“Vero che tutte le attività descritte al capitolo n. 6) venivano svolte (soprattutto nelle prime fasi di lavorazione) all'interno dei capannoni aziendali, lungo i binari di lavorazione?”*]: Confermo. ADR: *Nell'Officina vi erano tanti capannoni diversi, questi capannoni erano aperti e si passava perché erano comunicanti”* cfr. teste [REDACTED]; *“Confermo che i locomotori arrivavano in Officina su dei binari, poi veniva messo un carrello e spostato per i vari lavori lungo i binari dentro l'Officina. ADR: Noi lavoravamo in un grande capannone. Il locomotore arrivava dentro l'officina su dei binari”* cfr. teste).

Dall'escussione dei due colleghi del Sig. [REDACTED] emerge anche la totale inconsapevolezza della presenza di amianto sul luogo di lavoro (*“Io so che il collettore era rivestito da un materiale che poi è stato sostituito, per cui è venuto fuori che si trattava di materiale pericoloso”* cfr. teste [REDACTED] i; *“ADR: Io so che il collettore era rivestito da un materiale poi però è stato sostituito. ADR: Nessuno sapeva dell'amianto”* cfr. teste [REDACTED]).

Le circostanze dichiarate dai colleghi del sig. [REDACTED] ribadiscono tristemente quanto emerso anche dalle prove orali espletate nell'ambito della connessa causa n. 326/2021 RGL del Tribunale di Rimini, i cui verbali sono stati acquisiti in questo procedimento. La suddetta causa si concludeva, infatti, con la condanna di RFI, in quanto emergeva la innegabile responsabilità datoriale nella causazione della malattia professionale (mesotelioma pleurico) contratta da un lavoratore che prestava la propria attività negli stessi luoghi e negli stessi anni del sig. [REDACTED]. Purtroppo - e non a caso - la diagnosi della patologia che ha colpito i due lavoratori è la stessa (mesotelioma pleurico) ed uguale è stato il suo terribile decorso. Le prove orali acquisite confermano ulteriormente come, dagli anni Settanta fino alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, in tutti i

luoghi di lavoro presso Ferrovie dello Stato (in questo caso, presso l'OMC ETR di Bologna e nelle OGR di Rimini) i lavoratori siano stati quotidianamente esposti ad amianto presente negli ambienti e nei materiali di lavoro e ad abbondante polvere di risulta causata e sollevata continuamente dall'utilizzo degli strumenti di lavoro ad aria compressa forniti, senza essere stati informati della presenza di amianto e senza alcun dispositivo di protezione né alcuna indicazione o precauzione atta a limitare il contatto diretto del lavoratore con l'amianto o le polveri di risulta presenti sul luogo di lavoro. L'escussione dei testi attestava, inoltre, come gli ambienti di lavoro fossero comunicanti tra loro e che, in conseguenza dell'eccessivo rilascio di polveri nell'ambiente e delle proteste dei lavoratori addetti, solo sul finire degli anni Ottanta, l'Azienda si limitava ad "isolare" le varie attività tramite l'apposizione di teli e a procedere con le lavorazioni in orari differenziati rispetto a quelli di altri lavoratori, utilizzando anche le parti esterne al capannone.

Tutte le testimonianze smentiscono quanto asserito dal Sig. [REDACTED], unico teste di parte resistente in entrambi i procedimenti. Il Sig. [REDACTED], dirigente Trenitalia e responsabile delle OGR, ha prestato la propria attività a partire dal 1998, anno in cui il sig. [REDACTED] era già deceduto e a distanza di un decennio da quando quest'ultimo prestava gli ultimi anni di attività lavorativa. Di conseguenza, anche in questo caso il teste [REDACTED] nulla ha saputo dire di concreto sull'attività del sig. [REDACTED] o sulle modalità lavorative in vigore in quegli anni, limitandosi a confermare quelle che erano "le politiche dell'Azienda" sulla carta (*"Non sono in grado di rispondere nel dettaglio per il singolo operaio ma confermo che questa era la politica dell'Azienda"* cfr. teste [REDACTED]).

Ad ulteriore riprova del chiaro collegamento tra la patologia sviluppata dal sig. [REDACTED] e il lavoro da lui svolto alle dipendenze di RFI, si ricorda che il suo caso clinico è anche stato oggetto di pubblicazione scientifica. Il Centro di Ricerche Epidemiologiche Fondazione Europea di Oncologia e Scienze ambientali "Ramazzini" di Bologna, insieme al Reparto di Anatomia patologica dell'Ospedale S. Orsola-Malpighi di Bologna, ha infatti pubblicato una importante ricerca (Eur. J. Oncol. Vol. 8, n. 3, pagg. 215-219, 2003) intitolata *"Quarantunesimo caso di mesotelioma tra gli operai del Compartimento di Bologna delle Ferrovie dello Stato"* (cfr. doc. n. 6 fasc. di primo grado di parte

appellata). All'interno della pubblicazione si legge: <<A partire dagli anni '30 - '40, l'asbesto è stato impiegato nelle ferrovie di molti Paesi. In Italia, fin dagli anni '40, l'asbesto è stato utilizzato per isolare caldaie e tubature. Negli anni '60 è stato impiegato per coibentare la cabina di guida di un particolare modello di locomotore. Dagli anni '50 - '60 l'asbesto è stato largamente utilizzato per coibentare i rotabili di nuova costruzione e per sostituire i materiali isolanti infiammabili (come il sughero) in carrozze di vecchia costruzione.

A causa dell'utilizzo dell'asbesto nei rotabili ferroviari sono stati esposti, ed in parte lo sono ancora, alle fibre del minerale: 1) i lavoratori addetti alla costruzione, manutenzione, riparazione, decoibentazione e demolizione dei rotabili; 2) i lavoratori che operano in ambienti di lavoro inquinati da asbesto, compreso il personale viaggiante; 3) la popolazione residente vicino alle linee ferroviarie o a fabbriche ove i rotabili vengono prodotti o riparati o decoibentati o demoliti; 4) i familiari dei lavoratori esposti; 5) la popolazione residente vicino a binari "morti" sui quali sono parcheggiati vagoni dismessi usati come contenitori di scorie contenenti asbesto; e 6) i viaggiatori, e fra questi soprattutto i pendolari. Da circa 20 anni il Centro di Ricerche Epidemiologiche della Fondazione Europea di Oncologia e Scienze Ambientali "B. Ramazzini" sta raccogliendo un'ampia casistica italiana di tumori, in particolare mesoteliomi, correlabili all'esposizione all'asbesto usato nelle ferrovie. Nell'ultimo resoconto i casi di mesoteliomi da noi raccolti erano 199. A tutt'oggi i casi di mesoteliomi che fanno parte della nostra casistica sono 207, dei quali 186 mesoteliomi pleurici, 1 pericardico, 9 peritoneali, 1 pleuro-peritoneale e 10 a sede non altrimenti specificata. Il numero di casi di mesotelioma da asbesto usato nelle ferrovie insorti in operai delle Ferrovie dello Stato (FS) della sede compartimentale di Bologna ammonta a 41>>. La ricerca prosegue concludendo che: "I lavoratori delle OGR delle FS sono esposti ad asbesto nell'esercizio delle loro mansioni specifiche e/o in quanto hanno operato, qualunque sia stata la loro mansione, in ambienti notoriamente inquinati da fibre del minerale. Essi, pertanto, sono a rischio di sviluppare mesotelioma, come dimostra la nostra casistica che comprende un gran numero di casi di mesotelioma insorti in lavoratori delle OGR delle FS". Ebbene, tra i casi riportati figura anche, quale tredicesimo caso, quello del Sig.  come si può vedere dal citato doc. n. 9 di cui al ricorso introduttivo. In particolare, come sopra precisato, proprio il caso

del Sig. [REDACTED] è stato oggetto di pubblicazione, menzionata alla nota bibliografica n. 8 del predetto articolo, ovvero: "Maltoni C, Pinto C, Pistocchi V, et al. Tredicesimo caso di mesotelioma pleurico da asbesto fra gli operai del Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Bologna (secondo caso dell'OGR di Rimini)", Acta Oncol 1989; 10: 241-6 (cfr. doc. n. 9).

Tale specifico contributo, redatto da autorevoli ricercatori di fama internazionale e relativo proprio alla storia lavorativa e clinica del dante causa dell'odierno appellato, chiarisce inequivocabilmente il nesso eziologico diretto tra le mansioni lavorative espletate dal Sig. [REDACTED] e la malattia che lo ha condotto a morte prematura, classificando il caso che ci occupa come il tredicesimo caso conclamato di mesotelioma pleurico da asbesto tra gli operai del Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Bologna, e come il secondo caso dell'O.G.R. di Rimini.

All'esito dell'escussione testimoniale, ad ulteriore riprova di quanto sopra affermato, veniva disposta Ctu medico-legale. Questa accertava che: a) la malattia (mesotelioma pleurico) della quale era affetto Sig. [REDACTED] ha avuto origine professionale ed è stata la causa della sua morte; b) nel caso in esame il decorso della malattia è stato rapido e costantemente progressivo, di conseguenza si può ragionevolmente ritenere che fin dalla prima diagnosi di mesotelioma pleurico non fossero prevedibili né la guarigione né un miglioramento sensibile entro un periodo di tempo definito e che la prognosi fosse infausta: la patologia in atto non poteva quindi essere definita "emendabile", cioè transitoria o temporanea. Coerentemente con questa valutazione l'INAIL ha riconosciuto un danno biologico permanente; c) nel periodo indicato, la patologia del sig. [REDACTED] ne ha determinato l'incapacità lavorativa generica e specifica totale; d) il danno biologico era pari all'80% al momento del primo ricovero ed è progressivamente aumentato fino a raggiungere il 100% al momento dell'ultimo ricovero ospedaliero (24.07.1988).

Da quanto sopra emerge chiaramente che la patologia di cui ha sofferto e per cui è deceduto il sig. [REDACTED] (mesotelioma pleurico) costituisce malattia professionale ed è stata unicamente causata dalla quotidiana esposizione a fibre aerodisperse di amianto (asbesto) presenti nei luoghi di lavoro di RFI.

Emerge, di conseguenza, la innegabile responsabilità datoriale nella causazione della malattia professionale contratta dal *de cuius*. Nonostante la pericolosità

dell'amianto fosse chiara, l'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato, di cui R.F.I. è successore a titolo universale, ha ommesso, all'epoca dei fatti, di adottare tutte le misure di sicurezza, generiche e specifiche ed i provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali, necessari per contenere l'esposizione, sia attiva che passiva, all'amianto. Il Sig. [REDACTED] non ha mai ricevuto in dotazione alcuna maschera protettiva, né ha mai beneficiato di adeguati sistemi aziendali di lavaggio degli indumenti; strumenti di certo disponibili ed accessibili all'epoca dei fatti, soprattutto per un'impresa di dimensioni e rilevanza notevoli sul territorio nazionale. Nulla di tutto ciò è stato fatto fino ai primi anni '90, quando per il sig. [REDACTED] era ormai troppo tardi.

Infine, è totalmente fuorviante l'affermazione di RFI secondo la quale l'allora ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il grado di esposizione ambientale al rischio amianto, valutato secondo i parametri previsti per il riconoscimento contributivo dell'esposizione. Tale affermazione è palesemente antiscientifica, essendo ben noto il meccanismo di attivazione del mesotelioma pleurico e per il quale non è necessaria alcuna esposizione c.d. "qualificata".

5. Ragioni di infondatezza del quarto motivo di appello. Con il quarto motivo di appello RFI contesta alla sentenza di primo grado di aver erroneamente ritenuta provata la responsabilità della datrice di lavoro nella causazione della patologia mortale contratta dal Sig. [REDACTED]

Al riguardo, appare opportuno ribadire come l'istruttoria condotta nel giudizio *a quo* abbia confermato che la patologia (mesotelioma pleurico) di cui ha sofferto e per cui è deceduto il sig. [REDACTED] costituisce malattia professionale ed è stata unicamente causata dalla (quotidiana) esposizione a fibre aerodisperse di amianto (asbesto) presenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato, di cui R.F.I. è successore a titolo universale. Emerge, di conseguenza, la innegabile responsabilità di RFI nella causazione della malattia professionale contratta dal *de cuius* dell'odierno appellato. In effetti, nonostante la pericolosità dell'amianto fosse nota sin dagli anni 40 dello scorso secolo, l'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato ha ommesso, all'epoca dei fatti, di adottare tutte le misure di sicurezza, generiche e specifiche ed i provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali, necessari per contenere l'esposizione, sia attiva che passiva, all'amianto.

Invero, la lesività delle fibre di amianto per la salute umana è conoscenza antica:

già con il R.D. 442/1909, le lavorazioni erano interdette alle donne e ai fanciulli perché ritenute insalubri e poi con la L. 455/1943, l'asbestosi fu considerata patologia professionale correlata all'esposizione ad amianto.

La pericolosità dell'amianto era conosciuta dalla comunità scientifica già agli inizi del 900, mentre la conoscenza del rapporto causale tra amianto e mesotelioma pleurico risale quanto meno agli inizi degli anni 60, ragione per la quale, nella fattispecie concreta, si configura sia la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale, diretta e vicaria di RFI.

Per di più, il Sig.  come già evidenziato, non ha mai ricevuto in dotazione alcuna maschera protettiva, né ha mai beneficiato di adeguati sistemi aziendali di lavaggio degli indumenti; strumenti di certo disponibili ed accessibili all'epoca dei fatti, soprattutto per un'impresa di dimensioni e rilevanza notevoli sul territorio nazionale.

Sul punto si veda in giurisprudenza la sentenza della Cassazione, sez. lavoro, n. 6/2019 (la quale, in un caso analogo a quello in esame, ha condannato R.F.I. a risarcire ai familiari del lavoratore deceduto per mesotelioma la somma di € 750.000,00), ove si ha modo di legge che *la pericolosità dell'amianto <<era già nota dalla fine degli anni '60 e che già all'epoca esistevano efficienti maschere di protezione dalle polveri. Ma la vittima non è mai stata fornita di tali dispositivi di protezione e non si è mai provveduto al ritiro degli indumenti di lavoro per l'invio a centri di lavaggio specializzati>>*.

Del resto, come confermato, a titolo esemplificativo, dal Tribunale di Gorizia con sentenza del 23 luglio 2015 i presidi di prevenzione collettiva e individuale erano già disponibili sul mercato nel trentennio ricompreso tra gli anni Sessanta e gli anni ottanta del secolo scorso.

In senso conforme, si veda tra le tante, Tribunale Milano, 14.12.2004, in cui si ha modo di leggere: *“Va affermata la responsabilità del datore di lavoro in relazione alla patologia professionale conseguente alla protratta esposizione ad amianto dal 1970 sino alla metà degli anni '80 e nel corso del rapporto di lavoro, per mancata adozione dei mezzi di sicurezza ambientali e individuali, già disponibili sul mercato all'epoca dei fatti e imposti dall'art. 21 d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 e dall'art. 2087 c.c. Ai fini della configurabilità della colpa del datore di lavoro nell'adempimento dell'obbligazione di sicurezza, deve ritenersi che la nocività dell'amianto sia scientificamente nota già in epoca antecedente al*

1970".

Nulla di tutto ciò è stato fatto dall'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato, di cui R.F.I. è successore a titolo universale, fino ai primi anni '90, quando era ormai troppo tardi.

Stando così le cose, l'integrale responsabilità dell'evento *de quo* è stata giustamente addebitata dal Tribunale di Rimini alla società datrice di lavoro ai sensi degli artt. 2087 e 2049 c.c., per non aver rispettato le normative in tema di prevenzione, protezione, istruzione ed informazione dei lavoratori in materia di sicurezza, nonché ai sensi dell'art. 2050 c.c., avendo esercitato attività pericolosa senza l'adozione delle dovute misure di sicurezza.

Oltretutto, a livello normativo, si specifica che, sebbene all'epoca dei fatti non fosse applicabile la normativa specifica sulla valutazione del rischio di cui al D. Lgs. n. 81/2008, esistevano, in ogni caso, misure generali di prevenzione (pacificamente e sistematicamente violate dall'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato) contemplate nel d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 ("Norme generali per l'igiene del lavoro" 5), nel d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 ("Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro") e nel d.P.R. 10 settembre 1982 n. 9157, tutte tese alla tutela della salute dei lavoratori.

Senza dimenticare anche la Direttiva europea 83/477 (in vigore quando il Sig.  era ancora alle dipendenze dall'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato), la quale veniva adottata in Italia dal D. Lgs. n. 277/91, il quale, in ogni caso, si limitava a ricalcare fedelmente i principali obblighi datoriali enucleati nella predetta direttiva. E precisamente: • obbligo di effettuare una valutazione del rischio basata sull'accertamento dell'esposizione personale dei lavoratori; • obbligo di informazione e formazione dei lavoratori; • obbligo di adottare misure tecniche, organizzative, procedurali per ridurre l'emissione di fibre e l'esposizione dei lavoratori, di fornire dispositivi di protezione individuale, di garantire la pulizia sistematica delle zone di lavoro; • obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte di un medico competente (i cui criteri per il controllo sanitario, la modulistica e gli accertamenti da eseguire, in Italia, erano già stabiliti dal d.P.R. n. 1124/1965, integrato dal D.M. del 21.1.1987).

La condotta, anche omissiva, tenuta dal datore di lavoro, dai suoi preposti e responsabili, configura, infine, l'ipotesi di responsabilità penale per la causazione delle lesioni colpose gravissime, prima e dell'omicidio colposo, poi con le

conseguenze che ne derivano in tema di responsabilità risarcitoria, anche per il completo ristoro di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale, contrattuale ed extracontrattuale nei confronti del Sig. [REDACTED], come giustamente ritenuto dalla inappuntabile sentenza di primo grado.

6. Ragioni di infondatezza del quinto e del sesto motivo di appello. Con questi due motivi di appello RFI contesta la quantificazione e risarcibilità dei danni come liquidati nella sentenza qui gravata.

Quanto alla prima contestazione relativa alla mancanza del vincolo di familiarità e quindi della insussistenza del vincolo parentale, non si può non rilevare la sua inconsistenza e contrarietà ai basilari principi costituzionali e normativi, mentre, quanto all'ulteriore motivo, appare palese la sua infondatezza alla luce delle argomentazioni che seguono, ben ponderate nella sentenza di primo grado.

Il sig. [REDACTED], riconosciuto quale figlio naturale del sig. [REDACTED] con sentenza del Tribunale di Rimini (20.05.2014 - R.G. n. 5623/2014), ha agito nei confronti di RFI al fine di ottenere il risarcimento del danno proprio subito a seguito della prematura morte del di lui padre. La violazione degli artt. 589 e 590 c.p. e dei precetti di cui agli artt. 2087, 2049, 2050 c.c., infatti, impone il risarcimento integrale di tutti i danni derivanti dalla violazione delle suddette norme, ivi compresi quelli di origine contrattuale ed extracontrattuale. In particolare, si evidenzia che la morte del padre, per il giovane [REDACTED] di appena 2 anni e pochi mesi all'epoca del decesso del genitore (non di certo autosufficiente), ha comportato per lui un enorme vuoto morale, oltre che materiale, come dichiarato dalla stessa madre dell'allora ricorrente,

[REDACTED] escussa come testimone.

Non va dimenticato, sul punto, che il c.d. danno parentale, è legato al tema delle plurioffensività dell'illecito civile e penale che permette la risarcibilità del pregiudizio non solo nell'ambito del rapporto autore/vittima, ma anche nei confronti del terzo che subisce - come nel caso di specie - la violazione di un interesse costituzionalmente presidiato quale è quello alla integrità delle relazioni familiari e più in generale quello alla conservazione di un legame di solidarietà. Più in dettaglio, come si ricava da Cass. n. 16912/2015, il danno parentale riguarda la lesione di due beni della vita: 1) il bene della integrità familiare, riferito alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, che trova il suo supporto costituzionale negli artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 36; 2) il bene della solidarietà

familiare riferito tanto alla vita matrimoniale, quanto al rapporto parentale tra i componenti della famiglia. Sul punto si rileva che la madre dell'allora ricorrente, come da lei stesso narrato in sede di escussione testimoniale, venuta a conoscenza del suo stato interessante, comunicava immediatamente la gravidanza al sig. [REDACTED] con il quale non vi era stato matrimonio, il quale, seppur non propenso al riconoscimento del figlio naturale, fu comunque solito partecipare, in prima persona, alle spese di mantenimento dello stesso, lasciando mensilmente alla madre dei danari, sincerandosi che il bimbo crescesse bene (questo, sino a quando non fu costretto ad un prolungato ricovero). Ovviamente, dopo la morte del Sig. [REDACTED] nulla venne più consegnato alla madre dell'odierno appellato. Ad ogni modo, anche a voler prescindere da tali circostanze fattuali, si evidenzia che, secondo la più recente giurisprudenza, la morte del genitore che si disinteressa del figlio non fa venir meno il suo diritto al risarcimento per danno non patrimoniale (Corte di cassazione, VI Sez. Civ., sentenza 16 Febbraio 2015 n. 3079). La Suprema Corte giunge a tale risultato ermeneutico come naturale conseguenza di pilastri normativi presenti nel nostro ordinamento e per cui l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento, istruzione, educazione, ed assistenza morale dei figli sorge con la nascita del figlio stesso (artt. 147, 148, 261 c.c.) e ciò a prescindere da eventuale domanda. Difatti, come ha stabilito in precedenza la Corte di Cassazione con le sentenze n. 23630/2009, n. 7386/2003, n. 2328/2006, n. 5652/2012, n. 26205/2013 anche se al momento della nascita il figlio sia stato riconosciuto da un solo genitore che ha integralmente provveduto al suo mantenimento, l'altro genitore è obbligato anche per il periodo antecedente la sentenza dichiarativa di paternità/maternità naturale. Del resto, "*L'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio*" - precisa la Suprema Corte - "*nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza*" (così, Cass. 20.12.2011 n. 27653, Cass. 03.11.2006 n. 23596): la dichiarazione giudiziale di paternità produce gli effetti del riconoscimento comportando per il genitore, in base all'art. 261 c.c. tutti i doveri propri della procreazione, mantenimento incluso. Conseguentemente il totale disinteresse - che nel caso di specie non v'è neppure stato - di un genitore nei confronti del figlio naturale, determinando la lesione di interessi e diritti garantiti dagli artt. 2 e 30 della Costituzione, nonché dall'art. 24 Carta di Nizza e dall'art. 5 del 7° Protocollo addizionale alla CEDU, configura il

c.d. illecito endofamigliare, generando il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. derivati dalla privazione affettiva subita sin dalla nascita e tali da incidere perennemente sulla vita dell'abbandonato in modo negativo.

Nel caso di specie, se non fosse intervenuta la prematura morte del sig.  (eziologicamente riconducibile alla grave responsabilità imputabile al datore di lavoro), il *de cuius* avrebbe potuto (o comunque avrebbe dovuto) provvedere alla cura del figlio, odierno appellato. L'importo dovuto è stato giustamente liquidato in via equitativa dal Tribunale, in assenza di parametri legislativi certi.

Alla luce delle suesposte considerazioni, questa Corte ritiene che la sentenza gravata meriti conferma anche nella parte in cui nel liquidare tutti i danni rivendicati in giudizio dall'allora ricorrente, sia *iure proprio* che *iure hereditatis*, ha osservato: <<(…) Il ricorrente, quale vittime secondaria, avrà quindi diritto al risarcimento del danno patrimoniale *iure proprio* (consistente nella perdita delle utilità economiche di cui il figlio avrebbe beneficiato e di cui, presumibilmente, avrebbe continuato a godere in futuro) liquidato in via equitativa in €. 100.000,00 e al danno non patrimoniale *iure proprio* che può essere quantificato secondo i parametri di cui alle tabelle milanesi del 2022 in complessivi €. 249.010,00 (età vittima primaria 39 punti 22; età vittima secondaria 2 punti 28; sopravvivenza 1 erede punti 14 : convivenza punti 0; qualità relazione (ipotizzata data l'età della vittima secondaria 10 su 30 per complessivi punti 74x3365,00=249.010,00). Quanto alla risarcibilità *iure hereditatis* del danno da "perdita della vita" conseguente a malattia derivante dal fatto illecito, le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 15350 del 22/07/2015 (Rv. 635985 - 01) hanno chiarito che il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente. Motivo per il quale se il decesso si verifici immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "*iure hereditatis*" di tale pregiudizio (in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo) mentre in caso contrario sussiste il diritto *iure hereditatis* al risarcimento dei danni che si verificano nel

periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello della morte conseguente alle lesioni stesse, dovendo peraltro per la liquidazione di siffatto danno essere provato lo stato di coscienza del morituro. Nel caso di specie [REDACTED] è deceduto in seguito ad una malattia professionale che lo ha condotto lucidamente, nell'arco di un anno, a morte con peggioramento costante delle sue condizioni per come testimoniato dalla sorella [REDACTED]. Alla luce delle Tabelle del Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale "terminale" maturato dal de cuius e trasmesso al figlio erede universale, può così quantificarsi quanto alla inabilità temporanea totale biologica gg 255 x €100,00 = €. 25.500,00 e quanto al danno non patrimoniale per 100 giorni di "sofferenza terminale" €83.235,00 (pari ad €30.000,00.- per i primi 3 giorni ed €53.235,00 per i restanti 97 giorni) per complessivi €108.735,00. [...]>>.

Queste esaustive e convincenti considerazioni, espressione del più recente ed accreditato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia, al quale appare doveroso uniformarsi in ragione della funzione nomofilattica della Suprema Corte, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle censure articolate dalla società appellante con il quinto ed il sesto motivo di impugnazione (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., *inter plures*, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).

7. Ragioni di fondatezza del settimo motivo di impugnazione. Con questo motivo di gravame RFI rileva la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui assoggetta le somme liquidate a titolo di risarcimento con i parametri del 2022 alla aggiunta di rivalutazione monetaria ed interessi legali a partire dalla data del decesso del [REDACTED]. Sul punto, l'appello proposto da RFI, ad avviso di questa Corte, appare fondato.

Invero, nella sentenza impugnata tutte le voci di danno risultano essere state liquidate all'attualità (e cioè al 28.02.2023, data della pronuncia di primo grado), come traspare dal riferimento alla tabelle del Tribunale di Milano del 2022 (ultima edizione disponibile all'epoca del pronunciamento del Tribunale di Rimini) di tal che, il riconoscimento della rivalutazione e degli interessi legali su tali somme via via rivalutate, addirittura sin dalla data del decesso del Sig. [REDACTED] (1.9.1988) è idonea a comportare una erronea, illegittima ed abnorme locupletazione dell'odierno appellato (invero, facendo applicazione dei parametri

di calcolo stabiliti dalla statuizione giudiziale impugnata, la somma da corrispondere a titolo risarcitorio, comprensiva di rivalutazione e di interessi legali calcolati a far data dal settembre 1988, supererebbe i due milioni di Euro!). Il calcolo degli accessori, pertanto, va rideterminato in applicazione del costante orientamento di questa Corte sul punto, stabilendo che, oltre alla somma capitale complessiva di € 457.745,00, R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è tenuta a versare all'odierno appellato, gli interessi legali calcolati sulla suddetta somma devalutata di anno in anno, dal 28.02.2023 (data della pronuncia di primo grado) al 1.9.1988 (data del decesso del sig. XXXXXXXXXX), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla medesima somma dal 28.2.2023 al saldo effettivo (sul punto si veda, tra le altre, la sentenza di questa Corte, est. Cons. Luca Mascini, emessa in data 04/05/2023 e pubblicata in data 16/05/2023, in causa 328/2022).

Sull'applicabilità dell'art. 429 c.p.c. ai crediti risarcitori del lavoratore si ricorda il noto insegnamento della Suprema Corte, secondo cui: *“la domanda proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro volta a conseguire il risarcimento del danno sofferto per la mancata adozione, da parte dello stesso datore, delle misure previste dall'art. 2087 c.c., non ha natura previdenziale perché non si fonda sul rapporto assicurativo configurato dalla normativa in materia, ma si ricollega direttamente al rapporto di lavoro, dando luogo ad una controversia di lavoro disciplinata quanto agli accessori del credito dal comma 2 dell'art. 429 c.p.c. Ne consegue che non opera il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991”* - Cassazione civile sez. lav., 1/7/2011, n.14507; già in questo senso Cassazione civile sez. lav. n. 3213 del 18/02/2004)

8. Conclusioni. Per questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto della controversia, l'appello proposto da R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. va accolto limitatamente al settimo motivo di gravame e rigettato quanto al resto, il tutto con statuizioni come da dispositivo.

Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese di entrambi i gradi del giudizio vengono poste a carico della società appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in ragione della sua netta soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del

valore della controversia (superiore ad Euro 520.000,00), dell'assenza di attività istruttoria in questo grado e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui il carattere sostanzialmente seriale del presente contenzioso e l'esiguità degli incumbenti difensivi compiuti nell'interesse dell'odierno appellato).

P.Q.M.


La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello, riformando sul punto la sentenza gravata, confermata nelle restanti statuizioni, accerta e dichiara che R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è tenuta a versare all'odierno appellato, oltre alla somma capitale complessiva di € 457.745,00, dovuta a titolo di risarcimento danni, gli interessi legali calcolati sulla suddetta somma devalutata di anno in anno dal 28.02.2023 al 1.9.1988, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla medesima somma dal 28.2.2023 al saldo effettivo;
- 2) condanna R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore dell'odierno appellato degli importi indicati al capo precedente;
- 3) rigetta, quanto al resto, l'appello proposto da R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- 4) condanna, infine, R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, per il primo grado, in € _____ a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge e, per questo grado, in € _____ a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge, somme tutte da distrarsi in favore dei procuratori dell'odierno appellato ex art. 93 c.p.c. dichiaratisi antistatari.


Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 11.04.2024

Il Consigliere est.

dott. Roberto Pascarelli




Il Presidente
dott.ssa Elena Vezzosi



minuta depositata il

12 APR, 2024



pag. 26 di 26

IL FUNZIONARIO UFF
DOTT. SSA ROSSELLA NICASTRO
Rossella Nicastro